

## Patti Lateranensi e nuovo Concordato

### La religione cattolica nello Statuto Albertino

Lo Stato italiano delle origini, nonostante l'affermazione della libertà di culto, riservava una condizione di privilegio ai rapporti con la **Chiesa Cattolica Romana**. Lo si nota già dall'articolo 1 dello Statuto Albertino in cui si afferma che *la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato*, mentre gli altri culti esistenti sono *tollerati*.

Si tratta di uno Stato confessionale, nel quale il **particolare rapporto** con la religione cattolica era dovuto a diversi fattori, tra i quali:

- la Chiesa contava, allora più che oggi, un'**adesione** pressoché totale della **popolazione** italiana e la presenza di altre confessioni era del tutto minoritaria;
- essa si presenta, per sua intrinseca natura, come **una** e **sovranzionale**, dotata cioè di una organizzazione giuridica che trascende gli Stati stessi;
- presenta una sua **autonomia** con un vertice costituito dalla Santa Sede, cioè il Papa, e da un apparato burocratico, la Curia Romana, alla quale professa obbedienza un vasto numero di aderenti in tutto il mondo;
- da oltre un millennio, la Chiesa cattolica è ritenuta o riconosciuta come **ente di diritto internazionale**, con le prerogative di un vero e proprio Stato sovrano e, quindi, con la capacità di intrattenere relazioni diplomatiche con i vari Stati, di stipulare specifici accordi, detti "concordati".

Nonostante il solenne riconoscimento da parte dello Statuto Albertino, i rapporti tra Chiesa e Stato italiano dalla sua unità e durante tutto il periodo risorgimentale sono stati fortemente tesi a causa della "**questione romana**". Infatti, la Chiesa ha sempre considerato lo Stato italiano come un **usurpatore** che si è impossessato indebitamente di Roma e dello Stato pontificio, tanto che il Papa Pio IX promulgò un decreto, noto come "Non expedit", con cui veniva proibito ai cattolici qualsiasi partecipazione alla vita politica italiana, né come elettori, né come eletti.

### I Patti Lateranensi

La "conciliazione" tra Chiesa e Stato italiano avvenne l'11 febbraio del **1929**, quando Benito Mussolini pose fine alla controversia, risolvendo la "questione romana" attraverso la stipulazione di un **Concordato**, firmato da Mussolini stesso (in rappresentanza dello Stato italiano) e dal cardinale Pietro Gasparri (in rappresentanza della Santa Sede).



Il Concordato era costituito da un trattato, che risolveva le controversie passate, e da un Concordato, con annessa una “convenzione finanziaria”, che regolava i rapporti futuri. L’insieme di questi documenti è noto come **Patti Lateranensi**, dal nome del luogo (Laterano) in cui vennero firmati. Dopo la seconda guerra mondiale, in fase di redazione della nuova Costituzione, nell’Assemblea Costituente si accese una forte discussione riguardo se e come recepire questi accordi nella Costituzione stessa. Alla fine si giunse all’approvazione dell’articolo 7: *Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.* Seguì l’approvazione dell’articolo 8, nel quale si riconosce la libertà per tutte le altre confessioni religiose, davanti alla legge, le quali tuttavia sono ritenute non uguali, ma egualmente libere.

### Il nuovo Concordato

A partire dagli anni Sessanta si è iniziata ad avvertire la necessità di una **revisione dei Patti Lateranensi**. L’approvazione delle leggi sul divorzio e sull’aborto, in netto contrasto con l’insegnamento della Chiesa, liberò progressivamente lo Stato italiano dalla sua originaria confessionarietà, distaccandosi dagli insegnamenti della religione cattolica per assumere una fisionomia sempre più laica.

Ciò rese indispensabile la definizione di un nuovo Concordato che coinvolse attivamente anche l’opinione pubblica. Dopo lunghe discussioni parlamentari e contatti con la Santa Sede, il 18 febbraio **1984**, è stato sottoscritto il nuovo Concordato, composto da 14 articoli e un protocollo addizionale, che abroga definitivamente i precedenti Patti Lateranensi. La principale novità (artt. 1, 2 e 13) consiste anzitutto nell’affermazione della **laicità dello Stato** e di conseguenza viene ribadito il principio della libertà e volontarietà dei comportamenti individuali. Una particolare innovazione riguarda gli effetti civili del matrimonio e in particolare le sentenze di nullità che, pure restando ancora di competenza del tribunale ecclesiastico (la Sacra Romana Rota), possono su richiesta delle parti, essere sottoposte a verifica da parte della Corte d’Appello.

Infine, l’argomento che più di tutti ha suscitato notevoli polemiche: l’insegnamento della **religione cattolica nelle scuole** statali e, per quanti non intendono avvalersi di tale insegnamento, l’istituzione di “**attività alternative**”.